

QUESITO N. 12

Si richiede il seguente chiarimento:

Con riferimento al bando di gara, l'articolo 9 co. 1 del Regolamento sui criteri di gara, indica quanto concerne la procedura di gara ristretta o aperta, che "la gara è effettuata adottando la procedura ristretta, ad eccezione degli ambiti in cui un gestore uscente gestisca più del 60% dei punti di riconsegna dell'ambito, per i quali si adotta la procedura aperta".

A seguito di alcune nostre rilevazioni, sembrerebbe che il distributore dominante detenga circa il 70% dei punti di riconsegna presente nell'ambito di Vicenza 3.

Ciò premesso, e considerando che – a nostro avviso – la prescrizione riportata nell'art. 9 già citato risulta vincolante e non riveste carattere di facoltatività, si chiede conseguentemente di fornire cortese indicazione circa le motivazioni delle scelte operate da codesta Stazione appaltante in merito alla tipologia di procedura di gara adottata.

RISPOSTA

La scelta della tipologia della procedura di gara operata dalla stazione appaltante ha rispettato l'articolo 9, co. 1, del Regolamento sui criteri di gara, in quanto nessun gestore gestisce più del 60% dei punti di riconsegna dell'ambito, come riportato nel prospetto n° PDR per distributore dell'allegato B) del "Bando di gara mediante procedura ristretta per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell'Ambito di Vicenza 3 Valli Astico Leogra Timonchio CIG. 772629110".